



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Anna Maria Lentini, Manuela Arrigucci,
Maria Annunziata Rucireta, Giuseppa Maneggio, Vincenzo Palomba, Massimiliano
Minerva, Cinzia Barisano;

Consiglieri:

Luisa D'Evoli, Elena Tomassini, Giuseppe Maria Mezzapesa, Giuseppe Imparato,
Daniele Bertuzzi, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglini, Vanessa Pinto, Daniela
Alberghini, Michela Muti;

Primi Referendari:

Stefania Anna Dorigo, Laura Alesiani, Patrizia Esposito.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato
dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e, in
particolare, l'art. 6, comma 2;

VISTO l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione 17 marzo 2024, n. 30/QMIG, con la quale la Sezione
regionale di controllo per la Puglia ha rimesso al Presidente della Corte dei conti

alcune questioni interpretative di massima inerenti all'applicazione dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico delle società pubbliche);

VISTA la comunicazione del 27 marzo 2024, con la quale sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno marzo 2024;

UDITI, nell'adunanza del 3 aprile 2024, i Relatori Consigliere Donato Centrone e Consigliere Angelo Maria Quaglini

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota del 19 febbraio 2024, pervenuta nella medesima data alla Sezione regionale di controllo per la Puglia, il Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito, anche CCIAA o Camera di commercio) di Foggia ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175 del 2016, come integrato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, la delibera della Giunta camerale n. 92 del 12 dicembre 2023, avente ad oggetto l'approvazione dell'operazione di trasformazione e successiva fusione per incorporazione dell'associazione *Mirabilia Network* in IS.NA.R.T. S.c.p.A.

2. Con la medesima nota, la CCIAA di Foggia ha inviato: progetto di trasformazione, e fusione per incorporazione, di *Mirabilia Network* in IS.NA.R.T. S.c.p.A.; nuovo statuto di IS.NA.R.T. S.c.p.A.; statuto di *Mirabilia Network*, a seguito della trasformazione; relazione dell'esperto ex art. 2501-*sexies* cod. civ. sulla congruità del rapporto di cambio; relazione sul progetto di fusione del Comitato esecutivo di *Mirabilia Network*, ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* c.c.; situazione patrimoniale di *Mirabilia Network* al 31 maggio 2023; bilancio intermedio di IS.NA.R.T. S.c.p.A. al 31 maggio 2023; bilancio intermedio di *Mirabilia Network* al 31 maggio 2023; bilancio di IS.NA.R.T. S.c.p.A. al 31 dicembre 2022; bilancio di *Mirabilia Network* al 31 dicembre 2023.

3. La Sezione regionale remittente evidenzia come l'associazione *Mirabilia Network* sia un ente senza fini di lucro, costituito nel 2017, di cui fanno parte ventuno Camere di commercio, oltre a Unioncamere, avente il fine di collegare e valorizzare aree del territorio nazionale accomunate dalla rilevante importanza storica, culturale e

ambientale, nonché caratterizzate dalla presenza di siti Unesco. IS.NA.R.T., a sua volta, è una società consortile per azioni, senza scopo di lucro, a capitale interamente pubblico, costituita nel 1992, di cui sono socie le Camere di commercio site sul territorio nazionale, oltre a Unioncamere; opera quale soggetto *in house* del “*sistema camerale*” ed ha come oggetto valorizzazione e promozione delle risorse turistiche.

4. La citata deliberazione della Giunta camerale n. 92/2023 precisa che l’operazione di trasformazione dell’associazione *Mirabilia Network* in società consortile a responsabilità limitata e successiva fusione per incorporazione in IS.NA.R.T. S.c.p.A. risulta funzionale alle finalità istituzionali della Camera di commercio istante, in quanto volta a razionalizzare il panorama dei soggetti partecipati dal “*sistema camerale*” deputati alla valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo.

5. Le attività integranti l’oggetto sociale dei due enti partecipati costituiscono funzioni e compiti specifici attribuiti dalla legge alle Camere di commercio (art. 2, comma 2, punto *d) bis*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come aggiornata dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219). L’unificazione risponde, da un lato, ad un obiettivo di razionalizzazione, e, dall’altro, al perseguimento di obiettivi strategici di sviluppo e rafforzamento delle attività, mediante la condivisione, in un unico soggetto, di *asset*, esperienze, competenze e risorse (proprie, in particolare, di *Mirabilia Network*, per la valorizzazione dei siti UNESCO; di IS.NA.R.T. S.c.p.A., per la promozione del turismo).

6. La fusione per incorporazione è prevista come la risultante di un’operazione articolata in due fasi. La prima, prodromica, consistente nella trasformazione dell’associazione *Mirabilia Network* in una società consortile a responsabilità limitata (con medesima denominazione), funzionale al più agevole assolvimento degli obblighi civilistici, considerato che la fusione tra un’associazione ed una società di capitali non è prevista nella disciplina in materia, trattandosi di enti di differente natura. La seconda è rappresentata dalla fusione per incorporazione di *Mirabilia Network S.c.a.r.l.* (società incorporata) in IS.NA.R.T. S.c.p.A. (società incorporante) ai sensi dell’art. 2501-*quater* c.c., sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 maggio 2023.

7. All'esito della trasformazione dell'Associazione, le quote sociali della Società consortile a responsabilità limitata saranno attribuite, in parti uguali, a ciascun socio (già, associato). L'ammontare complessivo del capitale sociale è stato giudicato coerente con il valore del patrimonio netto dell'Associazione, determinato da apposita relazione giurata di stima redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c. In tal modo, tutti gli associati saranno titolari di identica posizione giuridica. Ad ogni associato di *Mirabilia Network* sarà poi attribuita una pari quota di IS.NA.R.T., nella misura di un ventiduesimo del capitale sociale. L'assegnazione della quota non comporta alcun esborso finanziario da parte della Camera di commercio.

8. Sulla base delle situazioni patrimoniali ed economiche delle società partecipanti alla fusione, riferite al 31 maggio 2023, e certificate ex art. 2501-*quater*, comma 1, c.c., è stato determinato il rapporto di cambio fra le quote di *Mirabilia Network* e quelle di IS.NA.R.T., ritenuto congruo dal perito nominato ex art. 2501-*sexies* c.c.

9. La Sezione regionale di controllo riporta che, in termini di sostenibilità finanziaria, l'operazione non comporta alcun costo o esborso finanziario, né per le società incorporante né per le CCIAA socie (risultando, come tale, anche compatibile con la disciplina in materia di aiuti di Stato). Riferisce, altresì, che risulta analizzata nell'allegato progetto di trasformazione e (successiva) fusione per incorporazione, la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa, esponendo le ragioni, connesse a sinergie di tipo organizzativo e di immagine, derivanti dall'affinità del rispettivo oggetto sociale, finalizzato, in entrambi i soggetti, a sviluppare, proteggere, pubblicizzare e valorizzare i principali siti UNESCO meno conosciuti (*Mirabilia Network*) e il settore turistico italiano in generale (IS.NA.R.T. S.c.p.A.).

10. In merito all'articolata operazione societaria sopra delineata, la Sezione remittente rileva come si siano formati orientamenti giurisprudenziali divergenti in capo alle Sezioni della Corte chiamate ad esprimersi sugli atti delle CCIAA che fino ad ora hanno deliberato la propria partecipazione all'iniziativa. In maggior dettaglio, i profili di contrasto ermeneutico riscontrati nel quadro complessivo ricostruito nell'ordinanza di rimessione attengono sostanzialmente all'ammissibilità

al controllo dell'operazione societaria in discorso e alla possibilità per una CCIAA di procedere alla costituzione/acquisto di partecipazioni in una società consortile a responsabilità limitata.

11. La Sezione regionale per la Puglia ha così ritenuto opportuno, al fine di acquisire un orientamento uniforme di carattere generale, in ordine ad una operazione che coinvolge ventidue soggetti del sistema camerale, sollevare le seguenti questioni interpretative di massima ai sensi dell'art. 17, comma 31, del d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009:

1.a) "se il parere da esprimere ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 , del TUSP, relativo ad un'operazione di trasformazione eterogenea ex art. 2500-octies c.c. da associazione a società consortile a responsabilità limitata e conseguente fusione per incorporazione di quest'ultima in una società consortile per azioni, debba essere di non luogo a provvedere, nel caso in cui all'atto dell'avvio dell'operazione tutti gli associati siano anche soci della S.c.p.A., trattandosi, per quanto riguarda la fase di trasformazione da associazione in S.c.a.r.l., di mero passaggio tecnico prodromico e strumentale, e, per quanto riguarda la fase della successiva fusione per incorporazione, di incremento di partecipazione azionaria;

1.b) oppure, se il parere suddetto debba esitare, in ogni caso, in una pronuncia nel merito, in quanto la fase della trasformazione eterogenea tra associazione e S.c.a.r.l. rientra di per sé nel perimetro di applicazione dell'art. 5 e le fasi della trasformazione e successiva fusione integrano un'operazione unitaria ed inscindibile da attrarre complessivamente nell'obbligo di pronuncia ex art. 5, comma 3, avente all'origine comunque una nuova acquisizione di partecipazione societaria da parte degli enti istanti, derivante proprio dalla trasformazione di una associazione in S.c.a.r.l.;

2) posto che l'onere di motivazione, prescritto dall'art. 5, comma 3, TUSP in punto di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, si può ritenere soddisfatto dalla produzione di un business plan solo ove lo stesso fornisca adeguata garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della società incorporante (Sezioni Riunite 16/SSRRCO/QMIG/2022 del 3 novembre 2022), se la trasformazione eterogenea di un'associazione in società di capitali possa ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 2500-octies, comma 3, c.c. previa specifica attestazione fornita dagli amministratori dell'associazione, in sede di atto notarile di trasformazione di non avere ricevuto contributi pubblici;

3) se, alla luce del vincolo di scopo posto dall'art. 4, comma 1, TUSP, una pubblica amministrazione di cui all'art. 2, lett. a), TUSP, come una Camera di commercio, industria e artigianato (ente pubblico che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese insediate nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza), possa, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, costituire o partecipare ad una società consortile (per azioni o a responsabilità limitata), avente ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e le risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti".

CONSIDERATO IN DIRITTO

La funzione nomofilattica attribuita alle Sezioni riunite in sede di controllo

12. L'attribuzione alle Sezioni riunite in sede di controllo della c.d. "funzione nomofilattica" ha fonte nell'art. 17, comma 31, d.l. n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, norma che attribuisce al Presidente della Corte dei conti di disporre che le Sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle "questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo" e "sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza", al fine di "garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica" (con estensione, pertanto, all'esercizio di tutte le attività delle sezioni regionali, sia di controllo che consultive). In termini quasi analoghi, l'art. 6, comma 4, d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, nel momento in cui ha esteso e rafforzato le funzioni di controllo delle sezioni regionali sugli enti territoriali, ha attribuito analogo potere alla Sezione delle autonomie, che, sempre su impulso del Presidente della Corte, autonomamente (cfr., per esempio, deliberazione n. 8/2019/QMIG) o previa istanza di una sezione regionale (come più ricorrentemente avviene) ha il potere di emanare delibere di orientamento alle quali le sezioni regionali di controllo devono conformarsi, al fine di prevenire (inciso inserito dall'art. 33, co 2, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116) o risolvere contrasti interpretativi

rilevanti per l'attività di controllo o consultiva ovvero risolvere questioni di massima di particolare rilevanza (disposizione oggetto di positivo scrutinio da parte della Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014).

13. Quest'ultima norma, peraltro, dispone, espressamente, che resta salva la competenza delle Sezioni riunite in sede di controllo nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo (come accaduto per l'interpretazione dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016; cfr., Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazioni n. 16 e n. 19/2022/QMIG, n. 19 e 25/2023/QMIG).

14. In proposito, queste Sezioni riunite, già nella deliberazione n. 8/CONTR/2010, che per prima ha analizzato la funzione di orientamento generale attribuita dalla legge, avevano evidenziato come l'ordinamento *"abbia individuato una sede ove comporre eventuali antinomie interpretative"*, onde garantire l'esatta attuazione della legge rispetto a singole questioni, costituente il *"presupposto perché la funzione consultiva possa giovare alle stesse amministrazioni"*. Nell'occasione, avevano sottolineato l'esigenza che la sezione regionale destinataria della richiesta di parere verifici *"preliminarmente l'esistenza di pronunce da parte di altre sezioni regionali sulla stessa questione"* e che, ove ritenga di non aderire alla pregressa interpretazione (o ravvisi la ricorrenza di una *"questione di massima"*), rimetta la questione al Presidente della Corte dei conti. I medesimi principi di diritto sono stati affermati nella successiva deliberazione delle Sezioni riunite n. 54/CONTR/2010, in cui era stato ribadito come un'interpretazione uniforme costituisca presupposto affinché la funzione consultiva possa essere d'ausilio alle amministrazioni.

15. Le esposte argomentazioni in ordine alle finalità della c.d. *"nomofilachia del controllo"* (locuzione che richiama l'art. 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che intesta alla Corte di Cassazione il compito di garantire l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge), che presuppone la corretta e tempestiva attivazione da parte delle sezioni regionali di controllo investite della questione (nel caso di specie, della richiesta di un parere ex art. 5, commi 3 e 4, del TUSP), risultano

fatte proprie in successive pronunce delle Sezioni riunite (per esempio, deliberazione n. 2/2018/QMIG) e della Sezione delle autonomie (può farsi rinvio, per tutte, alle deliberazioni n. 8/2019/QMIG, in ordine ai presupposti per l'adozione di pronunce di orientamento generale al fine di prevenire contrasti interpretativi, e n. 32/2016/QMIG, che ha collocato all'interno della medesima *ratio* la facoltà riconosciuta dal legislatore di un accesso diretto da parte delle associazioni rappresentative degli enti territoriali).

16. L'esigenza, posta in capo alle sezioni regionali di controllo, di verificare i precedenti resi in materia, con tempestiva prospettazione di eventuali conflitti interpretativi, si manifesta, peraltro, con maggiore intensità per le richieste di parere ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, in particolare ove si tratti di operazioni di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche aventi sede in differenti regioni del territorio nazionale, con conseguente radicamento, ex art. 5, comma 4, TUSP, della competenza delle rispettive sezioni regionali di controllo. Nelle fattispecie indicate, ove non ricorrano i presupposti individuati in via pretoria, per l'accentramento della competenza in capo alle Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG), appare più stringente la necessità di superare eventuali contrasti interpretativi, procedendo al tempestivo deferimento delle questioni di diritto, proprio al fine di garantire un'omogeneità di esame della medesima operazione di costituzione o acquisizione societaria (come, peraltro, già evidenziato da queste Sezioni riunite nella deliberazione n. 25/2023/QMIG).

Il contenuto del pronunciamento nomofilattico

17. Un problema che le questioni rimesse dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia pongono (a differenza di quelle scrutinate, sempre in ordine all'interpretazione dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, da parte di queste Sezioni riunite di controllo, nelle deliberazioni n. 16 e 19/2022/QMIG, n. 19 e 25/2023/QMIG) attiene all'esistenza di pregressi pronunciamenti (come evidenziato, non uniformi) da parte di altre Sezioni regionali di controllo, incentrati sulla medesima operazione

di trasformazione eterogenea e successiva fusione, su cui vertono gli odierni dubbi interpretativi.

18. Appare opportuno, pertanto, al fine di perimetrare il pronunciamento nomofilattico che queste Sezioni riunite possono rendere, richiamare alcune precedenti deliberazioni, in cui le questioni oggetto di deferimento sono state esaminate in mero punto di diritto, al fine di rendere un orientamento generale, funzionale alle successive attività di controllo o consultive delle sezioni regionali (ovvero, indirettamente, alle scelte gestionali degli enti pubblici interessati).

19. Nella deliberazione n. 2/2018/QMIG, per esempio, le Sezioni riunite hanno ritenuto inammissibile una questione inerente ad un caso concreto il cui accertamento era stato già oggetto di una sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione (che, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado con sentenza che, anche in caso di mero rito, conclude definitivamente la controversia), salvo rendere, comunque, una pronuncia di orientamento generale, in quanto afferente a questione tale da meritare, in astratto, la qualifica di "*questione di massima di particolare rilevanza*". È stato ritenuto, in particolare, che la questione, avulsa dalla fattispecie concreta da cui è scaturita, presentava le caratteristiche della rilevanza generale, in quanto suscettibile di diffusa applicazione.

20. L'impossibilità, nell'esercizio della funzione nomofilattica, di procedere a revisione o ad interpretazione autentica di decisioni assunte in ambito giurisdizionale è stata ribadita dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 21/2018/QMIG. Tuttavia, anche in quel caso, in rapporto a pregressa sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione (n. 11/2018/EL), decisione fisiologicamente riguardante il giudizio su un caso concreto, è stato ritenuto possibile rendere parere, di carattere generale, sull'interpretazione di una norma in materia di contabilità pubblica (nel caso di specie, in ordine alla corretta imputazione a bilancio di un impegno di spesa derivante da una delibera di riconoscimento di debito).

21. Più di recente, sempre le Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 5/2022/QMIG) hanno reso un pronunciamento nomofilattico in riscontro alla

prospettazione di un contrasto interpretativo fra quanto statuito dalle Sezioni riunite in speciale composizione (sentenza n. 20/2021/DELC), in ordine all'applicabilità delle disposizioni sul giudizio di conto alla procedura di parifica (sul presupposto della valorizzazione della natura giurisdizionale di quest'ultima) e l'impostazione sottesa alle linee di orientamento impartite, in materia, dalle medesime Sezioni riunite (n. 7/QMIG/2013), nonché dalla Sezione autonomie (n. 9/2013/INPR e n. 14/2014/INPR), in cui si è sostenuta la natura sostanziale di controllo (nonostante l'atto conclusivo venga reso con le formalità della giurisdizione contenziosa). Anche in tale occasione è stato evidenziato come le questioni oggetto del deferimento, avulse dalla fattispecie concreta da cui sono scaturite, e considerate in via generale ed astratta, presentano le caratteristiche della particolare complessità e della rilevanza generale (esatta individuazione della disciplina applicabile al giudizio di parifica) e, come tali, sono state oggetto di pronunciamento nomofilattico, al fine di garantire coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti (analoga, mutando i termini, la posizione assunta dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 8/2019/QMIG).

22. Queste Sezioni riunite, pertanto, ritengono che le questioni sollevate dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia, astratte dalla fattispecie concreta da cui sono scaturite e sintetizzate (come la Sezione remittente ha fatto) in dubbi interpretativi di carattere generale sulle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, possano consentire un pronunciamento nomofilattico, di orientamento per successivi pareri che potranno essere chiesti alle Sezioni regionali di controllo e, in un quadro più generale, risultare di ausilio all'attività deliberativa delle amministrazioni nell'applicazione dell'art. 5 TUSP. Quest'ultimo, come modificato dalla l. n. 118 del 2022, ha previsto l'esame della Corte dei conti sugli atti deliberativi in questa materia, prima della loro esecuzione con gli strumenti negoziali, consentendo comunque all'Amministrazione spazi di azione anche a fronte di pareri *"in tutto o in parte negativi"*, previo onere di motivazione rafforzata.

In ordine all'assoggettamento a controllo, ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, dell'operazione societaria prospettata (I quesito)

23. Con il primo dei quesiti oggetto di deferimento, la Sezione regionale di controllo per la Puglia chiede se la Corte dei conti debba esprimere il parere richiesto dall'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP in ordine ad un'operazione di trasformazione, c.d. eterogenea, da associazione a società consortile a responsabilità limitata, e conseguente fusione per incorporazione di quest'ultima in una società consortile per azioni, in particolare nel caso in cui, al momento dell'avvio dell'operazione, gli associati siano anche soci della società consortile per azioni risultante dalla fusione.

23.1 Secondo una prima lettura (per tutte, oltre alla deliberazione n. 142/2023 della Sezione remittente, possono richiamarsi le pronunce n. 64/2023 della Sezione regionale per la Basilicata e n. 111/2023 della Sezione regionale per il Molise), in siffatta operazione, la fase di trasformazione da associazione in società consortile a responsabilità limitata costituirebbe un mero passaggio tecnico, prodromico e strumentale alla successiva fusione per incorporazione nella società consortile per azioni; pertanto, nella prospettiva dell'amministrazione pubblica, già socia della società consortile per azioni, l'operazione si tradurrebbe in un mero incremento di partecipazione azionaria, escluso dall'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP (in aderenza al pronunciamento nomofilattico di queste Sezioni riunite n. 19/2022/QMIG).

23.2 Secondo altra prospettazione (inaugurata dalla determinazione della Sezione controllo Enti n. 91/2023), invece, l'operazione descritta richiede alla Corte dei conti la resa di un parere nel merito, in quanto la fase della trasformazione eterogenea dell'associazione in società consortile a responsabilità limitata rientra, autonomamente, nel perimetro di applicazione dell'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP; inoltre, le due fasi della trasformazione eterogenea e della successiva fusione per incorporazione integrano un'operazione unitaria da attrarre, complessivamente, nell'obbligo di pronuncia ex art. 5 TUSP, avendo all'origine, comunque, una nuova acquisizione di partecipazione societaria da parte degli enti istanti, derivante dalla trasformazione di una associazione in società consortile a responsabilità limitata.

24. Sui limiti all'assoggettabilità dei provvedimenti che autorizzano operazioni societarie c.d. "*straordinarie*" al preliminare esame della Corte dei conti, prescritto dal comma 3 dell'art. 5 del TUSP, queste Sezioni riunite si sono pronunciate (in particolare, per trasformazione omogenea, fusione e aumento di capitale sociale) con la delibera n. 19/2022/QMIG. In tale sede è stato chiarito come l'art. 5 enunci puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la "*costituzione di una società a partecipazione pubblica*" (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e di "*acquisto di partecipazioni, anche indirette*", da parte di amministrazioni pubbliche.

25. L'ambito oggettivo di applicazione del citato comma 3 è stato, quindi, espressamente delimitato ai soli momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. Elemento comune, invece, delle operazioni straordinarie in quella sede esaminate era la circostanza di essere deliberate dall'ente pubblico successivamente all'assunzione della posizione di socio, e in quanto tale.

26. La fattispecie all'odierno esame, prospettata dalla Sezione remittente, attiene ad un'operazione complessa, costituita (in primo luogo) da una trasformazione eterogenea, ex art. 2500-*octies* c.c., di una associazione in una società consortile a responsabilità limitata, finalizzata (secondo momento) a consentirne la fusione in una società consortile per azioni. Attraverso la trasformazione si realizza, per l'amministrazione istante, l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria nella neocostituita società consortile a responsabilità limitata, con conseguente assunzione della qualifica di socio che, in precedenza, in quanto partecipante in un'associazione, non vi era.

26.1 Aderendo a quanto ritenuto da queste Sezioni riunite nella citata deliberazione n. 19/2022/QMIG, pertanto, la fase della trasformazione c.d. eterogenea non può che rientrare nel perimetro applicativo del comma 3 dell'art. 5 TUSP. Per motivi analoghi potrebbe ritenersi che la successiva fase della fusione per incorporazione

di una società consortile a responsabilità limitata in una consortile per azioni ne sia esclusa. In proposito, la Sezione controllo Enti (determinazione n. 91/2023), seguita da alcune Sezioni regionali di controllo, ha ritenuto che, invece, il legame strumentale tra la prima e la seconda fase conduca ad un'operazione unitaria, attratta, integralmente, nell'obbligo di pronuncia ex art. 5, comma 3, del TUSP, trattandosi, comunque, di operazione avente all'origine l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria.

26.2 Queste Sezioni riunite, pur prendendo atto degli elementi che possono legittimamente fondare, nella fattispecie, orientamenti interpretativi differenti, ritengono condivisibile l'approdo cui è giunta, nelle conclusioni, la Sezione controllo Enti (oltre che alcune delle sezioni regionali di controllo che si sono pronunciate in materia).

26.3 In aderenza, infatti, all'approccio "*formale*" assunto nella citata deliberazione nomofilattica n. 19/2022/QMIG, queste Sezioni riunite ritengono che il presupposto che rende necessaria la richiesta di parere alla Corte dei conti, ex art. 5 TUSP, sia l'acquisizione di una nuova partecipazione societaria, presupposto integrato nel caso della trasformazione di un'associazione, di cui una o più amministrazioni siano partecipanti, in una società (ex art. 3 TUSP). Si tratta di operazione (di trasformazione c.d. eterogenea) che comporta l'acquisto della qualità di socio e, come tale, va comunicata alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato) ex art. 5 TUSP.

26.4 *A contrario*, ma in base al medesimo ragionamento argomentativo, la deliberazione n. 19/2022/QMIG ha escluso l'assoggettamento alla procedura di esame preliminare delle operazioni di trasformazione omogenea, fattispecie in cui l'amministrazione è già socia della medesima società, e di aumento di capitale sociale (principio ribadito, in rapporto all'art. 14, comma 5, TUSP, nella successiva deliberazione n. 19/2023/QMIG), salva l'ipotesi in cui comporti l'acquisto della qualità di socio, vale a dire sia sottoscritto da un'amministrazione pubblica non socia (come desumibile, altresì, dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 TUSP). Il descritto approccio, oltre che coerente con l'assetto normativo e la *ratio* del controllo assegnato

alla Corte dei conti, risulta funzionale anche ad esigenze di certezza del diritto, rendendo maggiormente agevole, per le amministrazioni pubbliche, individuare le operazioni da sottoporre al vaglio preliminare della Corte ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP.

26.5 In questa prospettiva il fatto che l'operazione di trasformazione eterogenea sia prodromica ad una successiva operazione di fusione per incorporazione in altra società influenza e condiziona i parametri in base ai quali deve essere assolto l'onere motivazionale da parte dell'Amministrazione e condotto il controllo da parte della Corte dei conti.

26.6 Se, infatti, l'amministrazione partecipante all'associazione trasformata in società è, altresì, socia della società incorporante, la motivazione dell'atto deliberativo (e il successivo controllo ex art. 5 TUSP) si focalizza sulla conformità alle disposizioni del Testo unico delle società pubbliche ed alle altre norme di riferimento presenti nell'ordinamento giuridico (in primo luogo, nel Codice civile), della sola operazione di trasformazione eterogenea (essendo l'amministrazione pubblica in parola già socia della società incorporante).

26.7 Se, invece, l'amministrazione pubblica partecipante all'associazione trasformata in società non è, altresì, socia della società incorporante, l'onere motivazionale dell'atto deliberativo (e il conseguente esame preliminare della Corte ex art. 5 TUSP) va, necessariamente, esteso alla "*convenienza economica*" ed alla "*sostenibilità finanziaria*" (oltre che all'osservanza della conformità alle altre norme di legge rilevanti nella specie) anche dell'incorporante, di cui si acquisisce una nuova partecipazione (e che, di fatto, rimarrà l'unico soggetto partecipato dall'amministrazione istante).

27. Anche nel primo caso, tuttavia, nulla esclude che la Sezione competente possa esprimere alcune valutazioni anche sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società risultante dalla fusione per incorporazione, anticipando l'esame che, in base ad altre norme di legge, la Corte dei conti è tenuta ad effettuare. Come sottolineato, infatti, nelle deliberazioni di queste Sezioni riunite n. 16/2022, n. 19/2022 e n. 19/2023, la tassatività degli atti da sottoporre al vaglio preliminare della

Corte dei conti ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP, non determina l'effetto di sottrarre a controllo altre operazioni societarie.

27.1 Si richiama, *in primis*, la verifica, ex art. 20 del TUSP, sulla "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", nella cui sede la competente Sezione di controllo viene, comunque, chiamata a prendere in esame anche i parametri di equilibrio economico della società (art. 20, comma 2, lett. *e* ed *f*) al fine di valutare la coerenza di questi ultimi rispetto alle decisioni assunte dall'amministrazione.

Dalla lettura del d.lgs. n. 175 del 2016, infatti, se, da un lato, vengono in evidenza singoli momenti di controllo (e relativo perimetro di riferimento, soggettivo e oggettivo), dall'altro, appare emergere l'intento legislativo di un presidio costante, da parte della Corte dei conti, sui rapporti fra amministrazioni socie e società partecipate. Tale prospettiva trova conferma nel fatto che le stesse operazioni possono assumere rilievo, per i riflessi finanziari sui bilanci degli enti partecipanti, nel quadro dei controlli di c.d. "*legalità finanziaria*" esercitati dalla Corte dei conti (quali quelli di cui all'art. 148-*bis* TUEL).

In ordine alle modalità di dimostrazione dell'assenza di contributi pubblici in capo all'associazione rientrante nella trasformazione (II quesito)

28. Con il secondo quesito, la Sezione rimettente chiede di conoscere se la trasformazione eterogenea di un'associazione in società di capitali possa ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 2500-*octies*, comma 3, c.c. previa specifica attestazione fornita dagli amministratori dell'associazione, in sede di atto notarile di trasformazione, di non avere ricevuto contributi pubblici.

28.1 Al riguardo, va premesso che l'art. 2500-*octies* c.c. disciplina le ipotesi di trasformazione eterogenea di tipo "*evolutivo*" o "*progressivo*", ossia in società di capitali da parte di enti diversi (consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni), prevedendo, per ciascun organismo di partenza, le specifiche regole di deliberazione dell'operazione. Per quanto concerne specificatamente le associazioni riconosciute, di rilievo in questa sede, la norma, al comma 3, contempla anche specifici limiti alla trasformabilità in società di capitali.

28.2 Gli elementi ostativi consistono: nell'eventuale esclusione espressa della trasformabilità nell'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, ad opera della legge; nell'aver l'associazione ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il primo vincolo risponde ad una logica di autonomia degli associati e di tutela del loro diritto a proseguire nel perseguimento degli scopi ideali prefissati. La *ratio* del secondo divieto risiede nell'esigenza di evitare che, attraverso la trasformazione, venga frustrato il vincolo di destinazione a scopi ideali per il quale l'associazione aveva reperito fondi presso la collettività o ottenuto benefici fiscali o contributi pubblici; attraverso la trasformazione in società di capitali, infatti, tali risorse confluirebbero nell'esercizio di un'attività di impresa con scopi egoistici di lucro. Per i contributi pubblici, inoltre, il divieto imposto dalla legge riflette anche la finalità di tutela delle imprese potenzialmente concorrenti con la società derivante dalla trasformazione. In tal senso si pone anche quanto previsto dall'art. 223-*octies* delle disp. att. c.c. in base al quale la trasformazione eterogenea "è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte".

29. Il rispetto di tali requisiti si impone come condizione di legittimità delle delibere di trasformazione delle associazioni riconosciute. Fermo restando che l'atto deliberativo a monte, da trasmettere alla Corte dei conti, è tenuto a fornire in motivazione indicazioni utili a dare conto del rispetto del divieto di legge di cui all'art. 2500-*octies* c.c., è nell'ambito dei controlli ordinari di tipo civilistico previsti in fase realizzativa per gli atti di trasformazione (ai sensi dell'art. 2500 c.c. rivestenti la forma dell'atto pubblico) che possono trovare ulteriore e compiuta individuazione le modalità di verifica della disposizione *de qua*. Nella pur ampia latitudine dello scrutinio previsto, non può invero non considerarsi che i profili di esame che l'art. 5 TUSP rimette alla Corte dei conti nella *materia de qua* privilegiano espressamente taluni aspetti delle decisioni amministrative relative alle operazioni societarie

(segnatamente la sostenibilità finanziaria e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa).

In ordine alla possibilità per una CCIAA di costituire una società consortile a responsabilità limitata (III quesito)

30. Con il terzo quesito, la Sezione rimettente chiede di conoscere se, in base alle disposizioni del TUSP che regolano il ricorso allo strumento societario da parte di una pubblica amministrazione, sia consentito ad una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di costituire una società consortile (per azioni o a responsabilità limitata), avente ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo e la promozione del turismo e le risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti.

31. Il dubbio interpretativo trova fondamento nella pronuncia della Sezione regionale di controllo per la Campania (242/2023/PASP) la quale ha ritenuto precluso ad una CCIAA il ricorso alla società consortile sulla base di un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, in quanto la costituzione o partecipazione a tale tipo societario sarebbe limitato a soggetti imprenditori, requisito non riscontrabile in capo ad una pubblica amministrazione quale una CCIAA; in secondo luogo, poiché le attività che costituirebbero l'oggetto sociale della società derivante dalla trasformazione eterogenea (di valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti attenzionati dall'UNESCO, e di sviluppo e promozione del turismo) non integrerebbero la nozione di attività di impresa e non potrebbero quindi essere coordinate con lo strumento consortile.

32. Tale ricostruzione prende abbrivio dal combinato disposto degli articoli 2615-ter e 2602 c.c. Il primo statuisce che alcuni tipi societari (più in dettaglio le società di persone, con esclusione di quelle semplici, e le società di capitali) possono assumere, quale oggetto sociale, gli scopi indicati nell'articolo 2602 c.c. ossia quelli consortili. Questa seconda norma definisce il contratto di consorzio come quello attraverso il quale *“più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo*

svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese". I tratti distintivi del negozio associativo in discorso sono quelli della qualificazione soggettiva delle parti, rappresentate da imprenditori, e dalla causa concreta, consistente, in alternativa, nella regolazione della concorrenza tra le imprese consorziate con attività simili (c.d. consorzi con funzioni anticoncorrenziali) ovvero nel coordinamento interaziendale di specifiche fasi dei processi produttivi, con finalità di riduzione dei costi o incremento dei ricavi (c.d. consorzi con funzione di coordinamento). In base al dato letterale delle norme, la sezione campana ha ritenuto la società consortile subordinata alla qualificazione giuridica di imprenditore dei soci costituenti, pervenendo alla conclusione che tale schema societario non sia coerente con la fattispecie all'esame.

33. La ricostruzione ermeneutica prospettata appare eccessivamente restrittiva. Va in primo luogo considerato come, anche in ambito civilistico, siano emerse letture del dato normativo che hanno aperto alla possibilità di costituire consorzi, anche in forma societaria, "misti", ossia aperti alla partecipazione di soggetti diversi dagli imprenditori, purché ciò sia funzionale alla piena realizzazione dello scopo consortile. In tal senso militano il riferimento nell'art. 2602 c.c. all'elemento della pluralità di imprenditori ("più imprenditori"), senza imporre l'esclusività, e l'utilizzo, nei successivi articoli, del termine di consorziati, piuttosto che delle imprese consorziate. Sono inoltre molteplici le occasioni in cui il legislatore, con disposizioni di carattere settoriale, ha espressamente contemplato la possibilità, per soggetti diversi dagli imprenditori e, segnatamente, gli enti pubblici, di partecipare a specifici consorzi, in chiave di ausilio o supporto agli altri consorziati. A titolo esemplificativo possono richiamarsi l'art. 19, c. 2, legge 675/1977, in tema di consorzi fidi, gli artt. 2 e 17 l. n. 240/1981 e legge n. 317/1991 per i consorzi tra piccole e medie imprese, l'art. 6 l. n. 443/1985 per i consorzi tra imprese artigiane. Nel settore della ricerca, poi, il d.P.R. n. 382/1980, all'art. 91-bis, ha previsto la possibilità per le università di partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico. Sebbene la natura settoriale e derogatoria delle richiamate disposizioni

non possa portare a ritenere superato in via generalizzata il requisito della qualificazione imprenditoriale dei consorziati (o dei soci della società consortile) di cui all'art. 2602 c.c., può altrettanto ritenersi evidente un'apertura alla partecipazione a tali schemi contrattuali anche di soggetti diversi da quelli esercenti attività d'impresa, e segnatamente gli enti pubblici. Proprio in tale direzione, di ammissione delle società consortili con soci pubblici, si è espressa anche la giurisprudenza civilistica, sia in epoca in cui era richiesta l'omologazione dell'atto costitutivo della società (cfr. Corte d'appello di Venezia 28.6.1990), sia successivamente (cfr. Cass., Sez. I, sent. 11081/2004, vertente sulla partecipazione di una Regione ad una società consortile per azioni).

34. A conferma di questa evoluzione normativa e giurisprudenziale, la possibilità di ricorrere allo schema contrattuale della società consortile, per la pubblica amministrazione, è oggi definitivamente affermata dal TUSP. L'art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 175/2016, nell'elencare le tipologie societarie in cui le Pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni, contempla espressamente la figura delle società consortili (*"Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*). Nel campo specifico delle CCIAA, qui in rilievo, è presente un riconoscimento, del medesimo tenore generalizzato, dell'ammissibilità dell'istituto del consorzio, anche in forma societaria. Più in dettaglio, la legge n. 580 del 1993, recante *"Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"*, all'art. 2 *"Compiti e funzioni"*, comma 4, dispone che *"per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società"*.

35. Nella giurisprudenza della Corte dei conti, peraltro, non mancano pronunce che hanno riconosciuto la possibilità per le pubbliche amministrazioni (nella specie gli

enti locali) di costituire o acquisire partecipazioni in società consortili, statuendo che tale tipo societario rientra a pieno titolo nella disciplina dettata dal d.lgs. n. 175/2016, con assoggettamento all'intero quadro regolamentare ivi fissato (cfr., per esempio, Sez. reg. contr. Lazio 27/2020/PAR).

36. In questo quadro, alle società consortili costituite dalle pubbliche amministrazioni devono essere riconosciuti tratti distinti e peculiari rispetto al modello generale previsto dagli artt. 2615-ter e 2602 c.c. In particolare, il paradigma pubblico appare prescindere dalla necessaria partecipazione, totale o parziale, di soci imprenditori; esso, tuttavia, mantiene la medesima dimensione funzionale di collaborazione e cooperazione. Ad essere oggetto di organizzazione comune non sono specifiche fasi delle attività di impresa dei soci imprenditori, ma l'esercizio delle funzioni istituzionali delle amministrazioni consorziate, con l'obiettivo di ottenere miglioramenti di efficienza operativa e riduzioni di costo, attraverso l'autoproduzione di beni o servizi strumentali alle stesse partecipanti. In sostanza, l'attività svolta dalla società consortile vede come destinatari principali le amministrazioni socie, che vengono quindi ad essere legate alla società da un duplice rapporto. Uno di natura societaria, per quel che riguarda la gestione della società e lo svolgimento di un'attività d'impresa collettiva di produzione di beni e servizi, secondo il metodo economico (c.d. lucro oggettivo), quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi, almeno nel medio-lungo periodo (cfr. Cass. Sez. I civ., 24 marzo 2014 n. 6835). L'altro di natura consortile, relativamente alla fruizione di tali beni e servizi. Infatti, anche la partecipazione ad una società consortile è preordinata al conseguimento di un vantaggio economicamente valutabile, ottenuto grazie all'organizzazione comune dell'impresa. Tuttavia, nelle società consortili il beneficio per i soci consorziati, al pari di quanto accade nelle società mutualistiche, non si realizza mediante la distribuzione di un utile (come nelle società lucrative), ma attraverso la percezione diretta di un vantaggio consistente, a seconda dei casi, in una riduzione dei costi, ovvero in una maggiorazione dei ricavi. Va peraltro richiamato come la recente giurisprudenza abbia affermato che lo scopo consortile, in tale categoria di società,

non debba necessariamente essere esclusivo, potendo ad esso accostarsi anche un'attività con terzi a fine di lucro (cfr. Cass. SS.UU. 14 giugno 2016, n. 12190).

37. Va pertanto riconosciuta, ai sensi dell'art. 3, c. 1, TUSP, la possibilità per una CCIAA, in coerenza con le finalità istituzionali di cui all'art. 2, c. 2, lett. d-bis, l. n. 580 del 1993, di costituire, anche a mezzo di trasformazione eterogenea, una società consortile a responsabilità limitata operante nel campo della valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo e delle risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché per lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ove tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente, anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitate nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie.

PQM

le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, avanzata della Sezione regionale di controllo per la Puglia (deliberazione n. 30/2024/QMIG), ritengono che:

- 1. la procedura di esame preliminare, da parte della Corte dei conti, degli atti di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche, prescritta dall'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (Testo unico delle società pubbliche), va attivata nelle fattispecie di trasformazione, c.d. eterogenea, di un'associazione in una società, anche se per quest'ultima è prevista, contestualmente, la fusione per incorporazione in una società già partecipata dall'amministrazione socia;*
- 2. fermi restando i controlli ordinari di tipo civilistico previsti in fase realizzativa per gli atti di trasformazione da associazione in società di capitali, nel cui ambito possono trovare ulteriore e compiuta individuazione le modalità di verifica dei requisiti prescritti dall'art. 2500-octies c.c., l'atto deliberativo dell'Amministrazione è tenuto comunque a fornire in motivazione indicazioni utili a dare conto del rispetto della richiamata disposizione;*

3. *ai sensi dell'art. 3, c. 1, TUSP, va riconosciuta la possibilità per una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in coerenza con le finalità istituzionali di cui all'art. 2, c. 2, lett. d-bis, legge n. 580/1993, di costituire, anche a mezzo di trasformazione eterogenea, una società consortile a responsabilità limitata operante nel campo della valorizzazione, sviluppo e promozione del turismo e delle risorse turistiche del territorio di riferimento, nonché per lo svolgimento a favore dei propri consorziati delle attività rientranti negli ambiti suddetti, ove tali compiti, sulla base delle valutazioni rimesse alla Sezione regionale competente anche con riguardo all'assetto statutario della società costituenda, possano essere esercitati nelle forme dell'attività di impresa, organizzata con metodo economico e con produzione di vantaggi prevalentemente in favore delle amministrazioni socie.*

Le Sezioni regionali di controllo si conformano ai principi di diritto statuiti dalla presente pronuncia di orientamento generale.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, alla Sezione regionale di controllo per la Puglia.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 aprile 2024.

I RELATORI

F.to digitalmente Donato Centrone

F.to digitalmente Angelo Maria Quaglini

II PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 8 aprile 2024

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Antonio Franco